COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.12.1998

COM(1998) 789 def.

98/0365 (CNB)
98/0366 (CNB)
98/0367 (CNB)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano

(presentate dalla Commissione)

Raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco

RELAZIONE

Dal 1° gennaio 1999 la Comunità avrà competenza esclusiva per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro. Di conseguenza, ogni accordo in materia monetaria o di cambio con paesi terzi dovrà essere conforme a questa nuova ripartizione delle competenze. La Comunità deve quindi prendere ora una decisione sul futuro degli accordi su tali materie esistenti tra Stati membri partecipanti all'euro e paesi terzi.

A tal fine la Commissione presenta ora un progetto di decisione del Consiglio indirizzato alla Francia, che definisce la posizione da assumere per la negoziazione di un nuovo accordo tra la Comunità ed il Principato di Monaco.

I. Considerazioni generali

La Francia ha particolari legami monetari con il Principato di Monaco, che si fondano su vari strumenti giuridici[1] e che fanno sì che le banconote e le monete emesse dalla Francia abbiano corso legale nel Principato di Monaco. Le monete emesse dal Principato di Monaco hanno invece corso legale nel solo Principato. Il Principato di Monaco non ha né una propria moneta né una banca centrale.

Gli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco hanno accesso agli strumenti di rifinanziamento della *Banque de France*, anche se non vi hanno fatto ricorso in passato, e ad alcuni sistemi di pagamento francesi alle stesse condizioni delle banche francesi. D'altra parte essi sono soggetti alle stesse esigenze statistiche e di riserva minima delle banche francesi. Inoltre essi sono soggetti alle medesime condizioni per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e sono soggetti alla vigilanza delle competenti autorità francesi.

Dal 1° gennaio 1999 la Francia adotterà come moneta l'euro. Conformemente al trattato, spetterà allora al Sistema europeo di banche centrali definire ed attuare la politica monetaria della Comunità. Occorre quindi concludere un nuovo accordo, questa volta tra la Comunità e il Principato di Monaco.

Il progetto di decisione del Consiglio determina i principi sui quali dovranno fondarsi i negoziati con il Principato di Monaco. La Commissione raccomanda che la Comunità permetta al Principato di Monaco di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e alle

[1] Ordonnance monégasque fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies et billets du 2 janvier 1925; Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, 14 avril 1945; Échange de lettres entre la France et Monaco du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté, modificato dall'Échange de lettres du 27 novembre 1987.

monete in euro emesse dagli Stati membri che adottano l'euro. Inoltre gli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco potranno avere accesso ai sistemi di pagamento offerti dal SEBC a condizioni che saranno determinate dalla BCE.

Da parte sua, il Principato di Monaco dovrebbe impegnarsi a non emettere banconote, monete o surrogati monetari di qualsiasi tipo senza averne prima concordato le condizioni di emissione con la Comunità. Inoltre il Principato di Monaco dovrebbe rendere applicabili nel suo territorio le norme comunitarie sulle banconote e monete in euro e collaborare strettamente con la Comunità per quanto riguarda le misure contro la contraffazione delle banconote e monete in euro.

Il progetto di decisione del Consiglio si fonda sull'articolo 109, paragrafo 3 del trattato, che recita: "In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi."

Dati gli stretti legami storici tra la Francia ed il Principato di Monaco, la Commissione raccomanda che la Francia negozi e concluda il nuovo accordo per conto della Comunità. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 3 del trattato, la Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati. La Commissione raccomanda che la Banca centrale europea sia associata a pieno titolo ai negoziati per le materie di sua competenza. Il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Comitato economico e finanziario per parere. Il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo riterranno necessario.

II. Commento agli articoli

Articolo 1

L'articolo riflette il fatto che gli accordi tra la Francia ed il Principato di Monaco, nella forma attuale, non sono compatibili con la ripartizione delle competenze in materia monetaria e valutaria stabilita dal trattato. Tali accordi devono quindi essere modificati o sostituiti al più presto. La Francia è invitata a darne comunicazione al Principato di Monaco al fine di modificare gli accordi alla data più ravvicinata possibile ai sensi degli accordi vigenti.

Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce che i principi enunciati negli articoli da 3 a 6 devono costituire la base della posizione che assumerà la Francia per conto della Comunità nei negoziati con il Principato di Monaco per un accordo in materia monetaria.

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce che la Comunità può consentire al Principato di Monaco di utilizzare l'euro come moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e alle monete in euro emesse dagli Stati membri che adottano l'euro. In questo modo la Francia e il Principato di Monaco potrebbero continuare ad avere la stessa moneta, ossia l'euro, e le banconote e monete che avranno corso legale in Francia lo avrebbero anche nel Principato di Monaco.

Articolo 4

L'articolo 4 stabilisce che il Principato di Monaco dovrà assumere l'impegno a non emettere banconote, monete o surrogati monetari a meno che la loro emissione non venga espressamente prevista nell'accordo. Questa disposizione si applica non solo alle banconote, alle monete o ai surrogati monetari denominati in euro, bensì a tutti i tipi di banconote, monete o surrogati monetari, quale che sia la loro denominazione.

Articolo 5

Lo scopo del paragrafo 1 è di assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro, quali quelle per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la sostituzione delle banconote deteriorate e la riproduzione delle banconote e delle monete, siano rispettate nel Principato di Monaco.

Il paragrafo 2 stabilisce che il Principato di Monaco deve impegnarsi ad una stretta cooperazione con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e monete in euro. Questa cooperazione comporta tra l'altro lo scambio di dati tecnici e statistici sulle banconote e monete contraffatte e lo scambio di informazioni operative e strategiche tra le autorità competenti. Il Principato di Monaco dovrà prevedere sanzioni adeguate contro la contraffazione e la falsificazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

L'articolo 6 stabilisce che la Comunità può consentire agli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco di accedere a tutti o ad una parte dei sistemi nazionali di pagamento francesi alle condizioni che saranno determinate con l'accordo della Banca centrale europea. Questa disposizione non intende imporre al SEBC l'obbligo di concedere l'accesso ai sistemi di pagamento del SEBC. Tale accesso potrà essere concesso solo con l'accordo della BCE.

Articoli 7 e 8

Gli articoli 7 e 8 autorizzano la Francia a condurre i negoziati con il Principato di Monaco e a concludere l'accordo per conto della Comunità. Il Consiglio esercita così la sua competenza a decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario. Si ricorda che, conformemente all'articolo 109, paragrafo 3, la Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati.

Vista la rilevanza della maggior parte delle disposizioni dell'accordo da concludere per la Banca centrale europea, questa sarà associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

Prima della conclusione dell'accordo la Francia presenterà il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario per parere. Se la Commissione o la Banca centrale europea, le quali saranno state associate a pieno titolo ai negoziati, oppure il Comitato economico e finanziario riterranno che l'accordo debba essere sottoposto al Consiglio, l'accordo non potrà essere concluso prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 9

L'articolo 9 risponde all'esigenza che qualsiasi accordo bilaterale che rimanga in vigore tra la Francia ed il Principato di Monaco sia compatibile non solo con la ripartizione delle competenze in materia monetaria e valutaria stabilita dal trattato, ma altresì con il nuovo accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità ed il Principato di Monaco.

Articolo 10

L'articolo specifica che la Francia è la destinataria della decisione, che sarà efficace alla data della sua notifica alla Francia stessa.

Raccomandazione di decisione del Consiglio
sulla posizione della Comunità in vista di un accordo
sulle relazioni monetarie con il Principato di Monaco

98/ 0365(CNB)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

1) considerando che a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro[1], a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

2) considerando che a decorrere dalla medesima data la Comunità diverrà competente per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;

3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario;

4) considerando che la Francia ha speciali legami monetari con il Principato di Monaco, i quali si fondano su vari strumenti giuridici[2]; che gli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere agli strumenti di rifinanziamento della Banque de France e che partecipano ad alcuni sistemi di pagamento francesi alle stesse condizioni degli enti creditizi francesi;

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

[2] Ordonnance monégasque fixant le cours légal et le cours forcé des monnaies et billets du 2 janvier 1925; Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, 14 avril 1945; Échange de lettres entre la France et Monaco du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté, modificato dall'Échange de lettres du 27 novembre 1987.

5) considerando che l'euro sostituirà il franco francese il 1° gennaio 1999;

6) considerando che con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con il Principato di Monaco che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;

7) considerando che gli accordi attualmente vigenti tra la Francia e il Principato di Monaco devono essere modificati o, se del caso, sostituiti al più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla Comunità, a norma del trattato, della competenza in materia di regime monetario e valutario;

8) considerando che, date le strette relazioni economiche esistenti tra il Principato di Monaco e la Comunità, è opportuno che venga concluso tra le due parti un accordo sulle banconote e monete, sull'accesso ai sistemi di pagamento e sul corso legale dell'euro nel Principato di Monaco; che, visti i legami storici esistenti tra la Francia ed il Principato di Monaco, è opportuno che la Francia negozi e possa concludere un nuovo accordo per conto della Comunità;

9) considerando che, per permettere al Principato di Monaco di avere la stessa moneta che la Francia, è opportuno convenire che il Principato di Monaco utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che adottano l'euro;

10) considerando che occorre che il Principato di Monaco assicuri che le norme comunitarie sulle banconote e monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; che le banconote e monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; che è indispensabile che il Principato di Monaco prenda tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e cooperi con la Comunità a tal fine;

11) considerando che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi; che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, permettere ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento; che l'accordo tra la Comunità ed il Principato di Monaco non deve

imporre alcun obbligo alla Banca centrale europea o a qualsiasi banca centrale nazionale;

12) considerando che la Commissione e la Banca centrale europea, per quanto competente, devono essere associate a pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che la Francia sottoponga il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario, per parere; che il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo riterranno necessario;

13) considerando che gli accordi vigenti tra la Francia e il Principato di Monaco dovranno essere modificati o, se del caso, sostituiti per evitare qualsiasi incompatibilità tra detti accordi e l'accordo sulle relazioni monetarie concluso tra la Comunità e il Principato di Monaco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia informerà ufficialmente il Principato di Monaco della necessità di modificare al più presto gli accordi vigenti tra i due paesi in materia monetaria e si offrirà di negoziare un nuovo accordo.

Articolo 2

La posizione della Comunità nei negoziati con il Principato di Monaco per un accordo sulle questioni specificate in appresso sarà fondata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3

1. Il Principato di Monaco avrà il diritto di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.

2. Il Principato di Monaco avrà il diritto di dare corso legale alle banconote e monete in euro.

Articolo 4

Il Principato di Monaco si impegnerà a non emettere banconote, monete o surrogati monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

Articolo 5

1. Il Principato di Monaco si impegnerà a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e monete in euro.

2. Il Principato di Monaco si impegnerà a cooperare strettamente con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

Agli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco potrà essere concesso l'accesso ad alcuni o a tutti i sistemi di pagamento francesi alle condizioni opportunamente determinate con l'accordo della Banca centrale europea.

Articolo 7

La Francia negozierà con il Principato di Monaco sulle questioni sopra specificate per conto della Comunità. La Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati. La Banca centrale europea sarà associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. La Francia sottoporrà il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario per parere.

Articolo 8

La Francia è autorizzata a concludere l'accordo per conto della Comunità, a meno che la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano necessario sottoporre l'accordo al Consiglio.

Articolo 9

La Francia e il Principato di Monaco rivedranno gli accordi vigenti tra i due paesi per renderli compatibili con l'accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e il Principato di Monaco.

Articolo 10

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

Raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino

RELAZIONE

Dal 1° gennaio 1999 la Comunità avrà competenza esclusiva per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro. Di conseguenza, ogni accordo in materia monetaria o di cambio con paesi terzi dovrà essere conforme a questa nuova ripartizione delle competenze. La Comunità deve quindi prendere ora una decisione sul futuro degli accordi su tali materie esistenti tra Stati membri partecipanti all'euro e paesi terzi.

A tal fine la Commissione presenta ora un progetto di decisione del Consiglio indirizzato all'Italia, che definisce la posizione da assumere per la negoziazione di un nuovo accordo tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

I. Considerazioni generali

L'Italia ha concluso con la Repubblica di San Marino diversi accordi, che comprendono disposizioni in materia monetaria[1] e che fanno sì che le banconote e le monete emesse dall'Italia abbiano corso legale nella Repubblica di San Marino. Le monete emesse dalla Repubblica di San Marino, salvo quelle coniate in oro, sono identiche a quelle italiane per quanto concerne la forma, le dimensioni e la composizione. Il valore nominale complessivo delle monete coniate, che hanno corso legale nella Repubblica di San Marino e in Italia, è limitato dagli accordi. La Repubblica di San Marino si è impegnata a non emettere monete, banconote o surrogati monetari di altro tipo. La Repubblica di San Marino non ha né una propria moneta né una banca centrale, anche se l'Istituto di Credito Sanmarinese svolge alcune funzioni simili a quelle di una banca centrale.

Gli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino non hanno accesso agli strumenti di rifinanziamento della Banca d'Italia. Un ente finanziario avente sede nella Repubblica di San Marino ha invece accesso al sistema italiano di RTGS. Non esiste alcun rapporto formale tra la Banca d'Italia e l'Istituto di Credito Sanmarinese.

Dal 1° gennaio 1999 l'Italia adotterà come moneta l'euro. Conformemente al trattato, spetterà allora al Sistema europeo di banche centrali definire ed attuare la politica monetaria della Comunità. Occorre quindi concludere un nuovo accordo, questa volta tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

[1] Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, modificata, Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, 21-XII-1991; Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino con atto aggiuntivo corredato da Processo Verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994.

Il progetto di decisione del Consiglio determina i principi sui quali dovranno fondarsi i negoziati con la Repubblica di San Marino. La Commissione raccomanda che la Comunità permetta alla Repubblica di San Marino di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e alle monete in euro emesse dagli Stati membri che adottano l'euro. Inoltre gli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino potranno avere accesso ai sistemi di pagamento offerti dal SEBC a condizioni che saranno determinate dalla BCE.

Da parte sua, la Repubblica di San Marino dovrebbe impegnarsi a non emettere banconote, monete o surrogati monetari di qualsiasi tipo senza averne prima concordato le condizioni di emissione con la Comunità. Inoltre la Repubblica di San Marino dovrebbe rendere applicabili nel suo territorio le norme comunitarie sulle banconote e monete in euro e collaborare strettamente con la Comunità per quanto riguarda le misure contro la contraffazione delle banconote e monete in euro. Si conferma che l'Italia potrà scegliere di emettere delle monete con un simbolo particolare concernente la Repubblica di San Marino.

Il progetto di decisione del Consiglio si fonda sull'articolo 109, paragrafo 3 del trattato, che recita: "In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi."

Dati gli stretti legami storici tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, la Commissione raccomanda che l'Italia negozi e concluda il nuovo accordo per conto della Comunità. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 3 del trattato, la Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati. La Commissione raccomanda che la Banca centrale europea sia associata a pieno titolo ai negoziati per le materie di sua competenza. Il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Comitato economico e finanziario per parere. Il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo riterranno necessario.

II. Commento agli articoli

Articolo 1

L'articolo riflette il fatto che gli accordi tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, nella forma attuale, non sono compatibili con la ripartizione delle competenze in materia monetaria e valutaria stabilita dal trattato. Tali accordi devono quindi essere modificati o sostituiti al più presto. L'Italia è invitata a darne comunicazione alla Repubblica di San Marino al fine di modificare gli accordi alla data più ravvicinata possibile ai sensi degli accordi vigenti.

Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce che i principi enunciati negli articoli da 3 a 6 devono costituire la base della posizione che assumerà l'Italia per conto della Comunità nei negoziati con la Repubblica di San Marino per un accordo in materia monetaria.

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce che la Comunità può consentire alla Repubblica di San Marino di utilizzare l'euro come moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e alle monete in euro emesse dagli Stati membri che adottano l'euro. In questo modo l'Italia e la Repubblica di San Marino potrebbero continuare ad avere la stessa moneta, ossia l'euro, e le banconote e monete che avranno corso legale in Italia lo avrebbero anche nella Repubblica di San Marino.

Articolo 4

L'articolo 4 stabilisce che la Repubblica di San Marino dovrà assumere l'impegno a non emettere banconote, monete o surrogati monetari a meno che la loro emissione non venga espressamente prevista nell'accordo. Questa disposizione si applica non solo alle banconote, alle monete o ai surrogati monetari denominati in euro, bensì a tutti i tipi di banconote, monete o surrogati monetari, quale che sia la loro denominazione.

Articolo 5

Lo scopo del paragrafo 1 è di assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro, quali quelle per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la sostituzione delle banconote deteriorate e la riproduzione delle banconote e delle monete, siano rispettate nella Repubblica di San Marino.

Il paragrafo 2 stabilisce che la Repubblica di San Marino deve impegnarsi ad una stretta cooperazione con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e monete in euro. Questa cooperazione comporta tra l'altro lo scambio di dati tecnici e statistici sulle banconote e monete contraffatte e lo scambio di informazioni operative e strategiche tra le autorità competenti. La Repubblica di San Marino dovrà prevedere sanzioni adeguate contro la contraffazione e la falsificazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

L'articolo 6 stabilisce che la Comunità può consentire agli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino di accedere al sistema italiano di regolamento lordo in tempo reale (RTGS)[2] alle condizioni che saranno determinate dalla Banca centrale europea. Questa disposizione non intende imporre al SEBC l'obbligo di concedere l'accesso ai sistemi di pagamento del SEBC. L'accesso al sistema nazionale italiano di RTGS potrà essere concesso solo con l'accordo della BCE e alle condizioni stabilite da quest'ultima.

Articoli 7 e 8

Gli articoli 7 e 8 autorizzano l'Italia a condurre i negoziati con la Repubblica di San Marino e a concludere l'accordo per conto della Comunità. Il Consiglio esercita così la sua competenza a decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario. Si ricorda che, conformemente all'articolo 109, paragrafo 3, la Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati.

[2] Real Time Gross Settlement.

Vista la rilevanza della maggior parte delle disposizioni dell'accordo da concludere per la Banca centrale europea, questa sarà associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

Prima della conclusione dell'accordo l'Italia presenterà il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario per parere. Se la Commissione o la Banca centrale europea, le quali saranno state associate a pieno titolo ai negoziati, oppure il Comitato economico e finanziario riterranno che l'accordo debba essere sottoposto al Consiglio, l'accordo non potrà essere concluso prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 9

L'articolo 9 risponde all'esigenza che qualsiasi accordo bilaterale che rimanga in vigore tra l'Italia e la Repubblica di San Marino sia compatibile non solo con la ripartizione delle competenze in materia monetaria e valutaria stabilita dal trattato, ma altresì con il nuovo accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 10

L'articolo specifica che l'Italia è la destinataria della decisione, che sarà efficace alla data della sua notifica all'Italia stessa.

Raccomandazione di decisione del Consiglio
sulla posizione della Comunità in vista di un accordo
sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino

98/ 0366(CNB)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

1) considerando che a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro[1], a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

2) considerando che a decorrere dalla medesima data la Comunità diverrà competente per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;

3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario;

4) considerando che l'Italia ha concluso con la Repubblica di San Marino diversi accordi che comprendono disposizioni in materia monetaria[2];

5) considerando che l'euro sostituirà la lira italiana il 1° gennaio 1999;

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

[2] Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939, modificata, Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, 21-XII-1991; Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino con atto aggiuntivo corredato da Processo Verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994.

6) considerando che con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con la Repubblica di San Marino che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;

7) considerando che gli accordi attualmente vigenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino devono essere modificati o, se del caso, sostituiti al più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla Comunità, a norma del trattato, della competenza in materia di regime monetario e valutario;

8) considerando che, date le strette relazioni economiche esistenti tra la Repubblica di San Marino e la Comunità, è opportuno che venga concluso tra le due parti un accordo sulle banconote e monete, sull'accesso ai sistemi di pagamento e sul corso legale dell'euro nella Repubblica di San Marino; che, visti i legami storici esistenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, è opportuno che l'Italia negozi e possa concludere un nuovo accordo per conto della Comunità;

9) considerando che, per permettere alla Repubblica di San Marino di avere la stessa moneta che l'Italia, è opportuno convenire che la Repubblica di San Marino utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che adottano l'euro;

10) considerando che occorre che la Repubblica di San Marino assicuri che le norme comunitarie sulle banconote e monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; che le banconote e monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; che è indispensabile che la Repubblica di San Marino prenda tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e cooperi con la Comunità a tal fine;

11) considerando che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi; che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, permettere ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento; che l'accordo tra la Comunità e la Repubblica di San Marino non deve

imporre alcun obbligo alla Banca centrale europea o a qualsiasi banca centrale nazionale;

12) considerando che la Commissione e la Banca centrale europea, per quanto competente, devono essere associate a pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che l'Italia sottoponga il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario, per parere; che il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo riterranno necessario;

13) considerando che gli accordi vigenti tra l'Italia e la Repubblica di San Marino dovranno essere modificati o, se del caso, sostituiti per evitare qualsiasi incompatibilità tra detti accordi e l'accordo sulle relazioni monetarie concluso tra la Comunità e la Repubblica di San Marino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia informerà ufficialmente la Repubblica di San Marino della necessità di modificare al più presto gli accordi vigenti tra i due paesi in materia monetaria e si offrirà di negoziare un nuovo accordo.

Articolo 2

La posizione della Comunità nei negoziati con la Repubblica di San Marino per un accordo sulle questioni specificate in appresso sarà fondata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3

1. La Repubblica di San Marino avrà il diritto di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.

2. La Repubblica di San Marino avrà il diritto di dare corso legale alle banconote e monete in euro.

Articolo 4

La Repubblica di San Marino si impegnerà a non emettere banconote, monete o surrogati monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

Articolo 5

1. La Repubblica di San Marino si impegnerà a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e monete in euro.

2. La Repubblica di San Marino si impegnerà a cooperare strettamente con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

Agli enti finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino potrà essere concesso l'accesso al sistema italiano di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) alle condizioni opportunamente determinate dalla Banca centrale europea.

Articolo 7

L'Italia negozierà con la Repubblica di San Marino sulle questioni sopra specificate per conto della Comunità. La Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati. La Banca centrale europea sarà associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. L'Italia sottoporrà il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario per parere.

Articolo 8

L'Italia è autorizzata a concludere l'accordo per conto della Comunità, a meno che la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano necessario sottoporre l'accordo al Consiglio.

Articolo 9

L'Italia e la Repubblica di San Marino prenderanno i provvedimenti necessari per assicurare la compatibilità degli accordi vigenti tra i due paesi con l'accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e la Repubblica di San Marino.

Articolo 10

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

Raccomandazione di decisione del Consiglio sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano

RELAZIONE

Dal 1° gennaio 1999 la Comunità avrà competenza esclusiva per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro. Di conseguenza, ogni accordo in materia monetaria o di cambio con paesi terzi dovrà essere conforme a questa nuova ripartizione delle competenze. La Comunità deve quindi prendere ora una decisione sul futuro degli accordi su tali materie esistenti tra Stati membri partecipanti all'euro e paesi terzi.

A tal fine la Commissione presenta ora un progetto di decisione del Consiglio indirizzato all'Italia, che definisce la posizione da assumere per la negoziazione di un nuovo accordo tra la Comunità e la Città del Vaticano.

I. Considerazioni generali

L'Italia ha speciali legami monetari con la Città del Vaticano, fondati su una convenzione monetaria[1] in base alla quale le monete emesse dall'Italia hanno corso legale nella Città del Vaticano. Le banconote emesse dalla Banca d'Italia non hanno corso legale ma circolano di fatto nel territorio della Città del Vaticano. Le monete emesse dalla Città del Vaticano, salvo quelle coniate in oro, sono identiche a quelle italiane per quanto concerne la forma, le dimensioni e la composizione. Il valore nominale complessivo delle monete coniate, che hanno corso legale nella Città del Vaticano e in Italia, è limitato dalla convenzione monetaria. La Città del Vaticano non ha né una propria moneta né una banca centrale.

Gli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano non hanno accesso agli strumenti di rifinanziamento della Banca d'Italia e neppure al sistema italiano di RTGS. Essi non sono soggetti alla vigilanza prudenziale delle competenti autorità italiane.

Dal 1° gennaio 1999 l'Italia adotterà come moneta l'euro. Conformemente al trattato, spetterà allora al Sistema europeo di banche centrali definire ed attuare la politica monetaria della Comunità. Occorre quindi concludere un nuovo accordo, questa volta tra la Comunità e la Città del Vaticano.

Il progetto di decisione del Consiglio determina i principi sui quali dovranno fondarsi i negoziati con la Città del Vaticano. La Commissione raccomanda che la Comunità permetta alla Città del Vaticano di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e alle

[1] Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano fatta il 3 dicembre 1991.

monete in euro emesse dagli Stati membri che adottano l'euro. Inoltre gli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano potranno avere accesso ai sistemi di pagamento offerti dal SEBC a condizioni che saranno determinate dalla BCE.

Da parte sua, la Città del Vaticano dovrebbe impegnarsi a non emettere banconote, monete o surrogati monetari di qualsiasi tipo senza averne prima concordato le condizioni di emissione con la Comunità. Inoltre la Città del Vaticano dovrebbe rendere applicabili nel suo territorio le norme comunitarie sulle banconote e monete in euro e collaborare strettamente con la Comunità per quanto riguarda le misure contro la contraffazione delle banconote e monete in euro. Si conferma che l'Italia potrà scegliere di emettere delle monete con un simbolo particolare concernente la Città del Vaticano.

Il progetto di decisione del Consiglio si fonda sull'articolo 109, paragrafo 3 del trattato, che recita: "In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi."

Dati gli stretti legami storici tra l'Italia e la Città del Vaticano, la Commissione raccomanda che l'Italia negozi e concluda il nuovo accordo per conto della Comunità. Conformemente all'articolo 109, paragrafo 3 del trattato, la Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati. La Commissione raccomanda che la Banca centrale europea sia associata a pieno titolo ai negoziati per le materie di sua competenza. Il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Comitato economico e finanziario per parere. Il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo riterranno necessario.

II. Commento agli articoli

Articolo 1

L'articolo riflette il fatto che gli accordi tra l'Italia e la Città del Vaticano, nella forma attuale, non sono compatibili con la ripartizione delle competenze in materia monetaria e valutaria stabilita dal trattato. Tali accordi devono quindi essere modificati o sostituiti al più presto. L'Italia è invitata a darne comunicazione alla Città del Vaticano al fine di modificare gli accordi alla data più ravvicinata possibile ai sensi degli accordi vigenti.

Articolo 2

L'articolo 2 stabilisce che i principi enunciati negli articoli da 3 a 6 devono costituire la base della posizione che assumerà l'Italia per conto della Comunità nei negoziati con la Città del Vaticano per un accordo in materia monetaria.

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce che la Comunità può consentire alla Città del Vaticano di utilizzare l'euro come moneta ufficiale e dare corso legale alle banconote in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e alle monete in euro emesse dagli Stati membri che adottano l'euro. In questo modo l'Italia e la Città del Vaticano potrebbero continuare ad avere la stessa moneta, ossia l'euro, e le banconote e monete che avranno corso legale in Italia lo avrebbero anche nella Città del Vaticano.

Articolo 4

L'articolo 4 stabilisce che la Città del Vaticano dovrà assumere l'impegno a non emettere banconote, monete o surrogati monetari a meno che la loro emissione non venga espressamente prevista nell'accordo. Questa disposizione si applica non solo alle banconote, alle monete o ai surrogati monetari denominati in euro, bensì a tutti i tipi di banconote, monete o surrogati monetari, quale che sia la loro denominazione.

Articolo 5

Lo scopo del paragrafo 1 è di assicurare che le norme comunitarie riguardanti le banconote e le monete in euro, quali quelle per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la sostituzione delle banconote deteriorate e la riproduzione delle banconote e delle monete, siano rispettate nella Città del Vaticano.

Il paragrafo 2 stabilisce che la Città del Vaticano deve impegnarsi ad una stretta cooperazione con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e monete in euro. Questa cooperazione comporta tra l'altro lo scambio di dati tecnici e statistici sulle banconote e monete contraffatte e lo scambio di informazioni operative e strategiche tra le autorità competenti. La Città del Vaticano dovrà prevedere sanzioni adeguate contro la contraffazione e la falsificazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

L'articolo 6 stabilisce che la Comunità può consentire agli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano di accedere al sistema italiano di regolamento lordo in tempo reale (RTGS)[2] alle condizioni che saranno determinate dalla Banca centrale europea. Questa disposizione non intende imporre al SEBC l'obbligo di concedere l'accesso anche ai sistemi di pagamento del SEBC. L'accesso al sistema nazionale italiano di RTGS potrà essere concesso solo con l'accordo della BCE e alle condizioni stabilite da quest'ultima.

Articoli 7 e 8

Gli articoli 7 e 8 autorizzano l'Italia a condurre i negoziati con la Città del Vaticano e a concludere l'accordo per conto della Comunità. Il Consiglio esercita così la sua competenza a decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario. Si ricorda che, conformemente all'articolo 109, paragrafo 3, la Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati.

Vista la rilevanza della maggior parte delle disposizioni dell'accordo da concludere per la Banca centrale europea, questa sarà associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

Prima della conclusione dell'accordo l'Italia presenterà il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario per parere. Se la Commissione o la Banca centrale europea, le quali saranno state associate a pieno titolo ai negoziati, oppure il Comitato economico e finanziario riterranno che l'accordo debba essere sottoposto al Consiglio, l'accordo non potrà essere concluso prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 109, paragrafo 3, del trattato.

[2] Real Time Gross Settlement.

Articolo 9

L'articolo 9 risponde all'esigenza che qualsiasi accordo bilaterale che rimanga in vigore tra l'Italia e la Città del Vaticano sia compatibile non solo con la ripartizione delle competenze in materia monetaria e valutaria stabilita dal trattato, ma altresì con il nuovo accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e la Città del Vaticano.

Articolo 10

L'articolo specifica che l'Italia è la destinataria della decisione, che sarà efficace alla data della sua notifica all'Italia stessa.

Raccomandazione di decisione del Consiglio
sulla posizione della Comunità in vista di un accordo
sulle relazioni monetarie con la Città del Vaticano

98/ 0367(CNB)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea,

1) considerando che a norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro[1], a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro sostituirà, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;

2) considerando che a decorrere dalla medesima data la Comunità diverrà competente per le questioni monetarie e di cambio negli Stati membri che adottano l'euro;

3) considerando che spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario;

4) considerando che l'Italia ha concluso con la Città del Vaticano un accordo che comprende disposizioni in materia monetaria[2];

5) considerando che l'euro sostituirà la lira italiana il 1° gennaio 1999;

6) considerando che con la dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea la Comunità si è impegnata a facilitare la rinegoziazione degli

[1] GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

[2] Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano fatta il 3 dicembre 1991.

accordi vigenti con la Città del Vaticano che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica;

7) considerando che gli accordi attualmente vigenti tra l'Italia e la Città del Vaticano devono essere modificati o, se del caso, sostituiti al più presto, tenuto conto dell'attribuzione alla Comunità, a norma del trattato, della competenza in materia di regime monetario e valutario;

8) considerando che, date le strette relazioni economiche esistenti tra la Città del Vaticano e la Comunità, è opportuno che venga concluso tra le due parti un accordo sulle banconote e monete, sull'accesso ai sistemi di pagamento e sul corso legale dell'euro nella Città del Vaticano; che, visti i legami storici esistenti tra l'Italia e la Città del Vaticano, è opportuno che l'Italia negozi e possa concludere un nuovo accordo per conto della Comunità;

9) considerando che, per permettere alla Città del Vaticano di avere la stessa moneta che l'Italia, è opportuno convenire che la Città del Vaticano utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e dia corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dal Sistema europeo di banche centrali e dagli Stati membri che adottano l'euro;

10) considerando che occorre che la Città del Vaticano assicuri che le norme comunitarie sulle banconote e monete denominate in euro si applichino sul suo territorio; che le banconote e monete in euro devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni; che è indispensabile che la Città del Vaticano prenda tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e cooperi con la Comunità a tal fine;

11) considerando che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono svolgere tutti i tipi di operazioni bancarie con enti finanziari aventi sede in paesi terzi; che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono, a condizioni adeguate, permettere ad enti finanziari di paesi terzi di accedere ai loro sistemi di pagamento; che l'accordo tra la Comunità e la Città del Vaticano non deve imporre alcun obbligo alla Banca centrale europea o a qualsiasi banca centrale nazionale;

12) considerando che la Commissione e la Banca centrale europea, per quanto competente, devono essere associate a pieno titolo ai negoziati; che è opportuno che l'Italia sottoponga il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario, per

parere; che il progetto di accordo dovrà essere sottoposto al Consiglio se la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario lo riterranno necessario;

13) considerando che gli accordi vigenti tra l'Italia e la Città del Vaticano dovranno essere modificati o, se del caso, sostituiti per evitare qualsiasi incompatibilità tra detti accordi e l'accordo sulle relazioni monetarie concluso tra la Comunità e la Città del Vaticano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia informerà ufficialmente la Città del Vaticano della necessità di modificare al più presto l'accordo vigente tra i due paesi in materia monetaria e si offrirà di negoziare un nuovo accordo.

Articolo 2

La posizione della Comunità nei negoziati con la Città del Vaticano per un accordo sulle questioni specificate in appresso sarà fondata sui principi enunciati negli articoli da 3 a 6.

Articolo 3

1. La Città del Vaticano avrà il diritto di utilizzare l'euro come sua moneta ufficiale.

2. La Città del Vaticano avrà il diritto di dare corso legale alle banconote e monete in euro.

Articolo 4

La Città del Vaticano si impegnerà a non emettere banconote, monete o surrogati monetari di qualsiasi tipo se non dopo aver concordato con la Comunità le condizioni di dette emissioni.

Articolo 5

1. La Città del Vaticano si impegnerà a rendere applicabili sul suo territorio le norme comunitarie riguardanti le banconote e monete in euro.

2. La Città del Vaticano si impegnerà a cooperare strettamente con la Comunità nella lotta contro la contraffazione delle banconote e monete in euro.

Articolo 6

Agli enti finanziari aventi sede nella Città del Vaticano potrà essere concesso l'accesso al sistema italiano di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) alle condizioni opportunamente determinate dalla Banca centrale europea.

Articolo 7

L'Italia negozierà con la Città del Vaticano sulle questioni sopra specificate per conto della Comunità. La Commissione sarà associata a pieno titolo ai negoziati. La Banca centrale europea sarà associata a pieno titolo ai negoziati nell'ambito delle sue competenze. L'Italia sottoporrà il progetto di accordo al Comitato economico e finanziario per parere.

Articolo 8

L'Italia è autorizzata a concludere l'accordo per conto della Comunità, a meno che la Commissione o la Banca centrale europea o il Comitato economico e finanziario non ritengano necessario sottoporre l'accordo al Consiglio.

Articolo 9

L'Italia e la Città del Vaticano prenderanno i provvedimenti necessari per assicurare la compatibilità degli accordi vigenti tra i due paesi con l'accordo sulle relazioni monetarie tra la Comunità e la Città del Vaticano.

Articolo 10

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(98) 789 def.

DOCUMENTI

IT **09 10 11 06**

N. di catalogo : CB-CO-98-789-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

29